



TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 47882 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promosso

DA

FIORINI ANGELO, nato a Sora (FR) il 08.03.1957 (FRN NGL 57C08 I838A), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tommaso Campanella, presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi, con l'Avv. Paola Facchini del Foro di Cassino, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.

Ricorrente

CONTRO

APRILE PAOLA, nata a Sora (FR) il 13.11.1972 (PRL PLA 72S53 I838F), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giacinto Carini n. 58, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Tota, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Resistente

E NEI CONFRONTI DI

SIDER LAZIO s.r.l., con sede legale in Sora (FR), alla Via Pietra Santa Maria n. 18 (C.F. 01941650606), in persona del Curatore speciale, Avv. Paolo Botzios, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cicerone n. 49, presso lo studio del predetto Avv. Paolo Botzios, che la rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c..



Convenuta

OGGETTO: Ricorso per la revoca dell'amministratore ex artt. 669 *ter* c.p.c. e 2476 c.c..

Letto il ricorso con il quale Fiorini Angelo, in qualità di socio della Sider Lazio s.r.l., ha chiesto disporsi, in danno di Aprile Paola, la revoca dalla carica di amministratore unico della predetta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476, III co., c.c.;

rilevato che, a fondamento della spiegata istanza di revoca, il ricorrente ha allegato che Aprile Paola, nella qualità

- aveva omesso la convocazione di esso ricorrente per l'assemblea del 9 agosto 2014, nel corso della quale era stato approvato il cennato bilancio;
- aveva, comunque, violato le previsioni dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto, avendo sottoposto il bilancio all'assemblea, per la relativa approvazione, dopo il decorso sia del termine ordinario di giorni 120 che del termine di giorni 180;
- peraltro, aveva omesso di indicare le ragioni del ritardo nella approvazione del bilancio di esercizio, tanto nella relazione sulla gestione che nella nota integrativa;
- non aveva provveduto al deposito del cennato bilancio, presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea dei soci convocata per la relativa approvazione;
- aveva redatto il bilancio relativo all'esercizio 2013 in violazione dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza, oltre che delle norme e prescrizioni specifiche dettate per garantire la corretta e veridica rappresentazione, in bilancio, della situazione patrimoniale ed economica della società;
- in particolare, nel predetto bilancio aveva dato conto di una perdita di esercizio dell'ammontare di euro 1.405.220,00 derivante da presunti



ammanchi per "drenaggio di risorse" in favore della impresa individuale nella titolarità di Aprile Rocco;

- in realtà, l'asserito prelievo di denaro sociale in favore della "Ditta Aprile Rocco" andava rappresentato in bilancio appostando un credito verso detta impresa per importo corrispondente;
- in ogni caso, non aveva dato corso ai necessari adempimenti volti alla copertura della perdita di esercizio rilevata in bilancio;
- aveva preso parte all'assemblea del 22 gennaio 2014 su asserita delega del padre Aprile Rocco, senza allegare detta delega al verbale;
- nel corso della cennata assemblea aveva riferito della rinuncia di Aprile Rocco alla carica di amministratore unico, senza allegare la "lettera di dimissioni" dell'interessato e senza riportare a verbale le ragioni alla base di tali dimissioni;
- non aveva evaso la sua richiesta di accesso alla documentazione sociale;
- non aveva presenziato all'assemblea del 16.10.2014 - convocata per l'adozione delle determinazioni volte a ripianare l'ingente perdita di esercizio - omettendo, poi, la convocazione di nuova assemblea per i medesimi incumbenti, nonostante i soci presenti all'adunanza del 16.10.2014 avessero rappresentato l'urgenza di ripianare le perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2013;

Considerato che Fiorini Angelo ha aggiunto che a seguito dell'assunzione della carica di amministratore unico da parte di Aprile Paola la Sider Lazio s.r.l. aveva registrato un significativo calo del fatturato, lamentando che ciò costituiva, probabilmente, il portato della incapacità e della *mala gestio* della odierna resistente.

Viste le difese svolte da Aprile Paola la quale, nel contestare le doglianze del ricorrente, ha dedotto che

- anche in ragione dell'avanzata età e dei problemi di salute del precedente amministratore, la Sider Lazio s.r.l. e la stessa impresa individuale facente capo ad



Aprile Rocco erano state per lungo tempo gestite, di fatto, da Fiorini Angelo, all'uopo munito anche di procura institoria;

- nell'anno 2013 era stata effettuata una ricognizione sulla situazione economica della Sider Lazio s.r.l., oltre che della Ditta Aprile Rocco;

- in tale frangente era emerso che Fiorini Angelo aveva omesso di contabilizzare frequenti ed ingenti prelievi di denaro effettuati, con cadenza quasi giornaliera, dai conti della società;

- a fronte della richiesta di giustificazioni e rendiconto, Fiorini Angelo dapprima si era allontanato dalla sede sociale, interrompendo l'attività lavorativa svolta per la Sider Lazio s.r.l., e, successivamente, con telegramma del 2 gennaio 2014, aveva comunicato la propria rinuncia alla procura institoria;

- pur dopo la cennata rinuncia il ricorrente aveva continuato ad emettere assegni tratti sui conti correnti intestati alla Sider Lazio s.r.l.;

- a seguito di ulteriori verifiche era emerso che Fiorini Angelo aveva emesso, a carico della Alfa Acciai S.p.A., fatture per operazioni inesistenti, al solo fine di avvalersene per presentarle per lo sconto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- peraltro la Alfa Acciai S.p.A. - che da sempre rappresentava una delle principali clienti della Sider Lazio s.r.l. - edotta dell'occorso aveva interrotto i rapporti commerciali con la società;

- Fiorini Angelo, poi, oltre ad aver sottratto ingenti somme di pertinenza della società, aveva omesso il pagamento dei canoni dovuti in dipendenza di due contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali indispensabili per l'attività aziendale ed aveva, altresì, venduto titoli posti a garanzia di fidi accordati alla società, prelevando il ricavato per l'ammontare di euro 430.000,00;

- inoltre, il ricorrente, mediante bonifici bancari, aveva trasferito dai conti correnti della Sider Lazio s.r.l. a quelli della Ditta Aprile Rocco il complessivo importo di euro 760.000,00, senza che tale "travaso di risorse" sociali avesse giustificazione alcuna;



- il medesimo Fiorini Angelo aveva omesso di approntare le misure necessarie per contenere le immissioni acustiche, tanto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, nell'anno 2013, aveva sottoposto a sequestro l'azienda di pertinenza della Sider Lazio s.r.l., ed, inoltre, aveva acquistato materiali di "dubbia provenienza", per modo che erano stati avviati, a carico dell'amministratore di diritto Aprile Rocco, due procedimenti penali per ricettazione ed incauto acquisto.

Considerato che Aprile Paola, su tali premesse, ha evidenziato che

- la situazione di difficoltà in cui versava la Sider Lazio s.r.l. non era dovuta ad una contrazione del fatturato, bensì alla mancanza di liquidità, conseguente proprio alle condotte distrattive addebitabili a Fiorini Angelo, la cui esatta portata era ancora oggetto di verifica in vista dell'avvio delle opportune iniziative a tutela del patrimonio sociale;

- in particolare, la perdita di esercizio risultante dal bilancio per l'anno 2013 era in massima parte il portato degli indebiti prelievi di somme di pertinenza della società, effettuati da Fiorini Angelo per un ammontare di circa euro 900.000,00 (che lo Stesso era certamente tenuto a restituire);

- ad ogni buon conto, in attesa del recupero delle somme sottratte dal ricorrente, gli altri soci della Sider Lazio s.r.l. avevano eseguito finanziamenti in favore della società, al fine di consentire alla stessa il pagamento dei debiti in scadenza;

- contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, Fiorini Angelo aveva ricevuto, a mezzo e-mail, regolare avviso di convocazione per l'assemblea del 9 agosto 2014;

- inoltre, il bilancio della Sider Lazio s.r.l. relativo all'esercizio 2013 era stato regolarmente depositato presso la sede sociale ed ivi era rimasto a disposizione dei soci nei quindici giorni antecedenti l'assemblea per la relativa approvazione;

- il ritardo nella predisposizione del bilancio di esercizio era parimenti conseguente al rifiuto di Fiorini Angelo di rendicontare le operazioni ed i prelievi



bancari effettuati, ed alla susseguente necessità di svolgere complesse indagini sul punto;

- le doglianze del ricorrente circa le violazioni ed irregolarità asseritamente commesse nella redazione del bilancio di esercizio erano così generiche da non consentire di comprendere la portata delle censure formulate;

- erano sempre state riscontrate le richieste di accesso alla documentazione sociale inoltrate da Fiorini Angelo, tanto che il professionista di fiducia dello Stesso aveva effettivamente proceduto alla consultazione di detta documentazione;

- prive di pregio si palesavano le doglianze afferenti la mancata indicazione e documentazione delle ragioni della rinuncia al mandato gestorio da parte di Aprile Rocco, essendo ben noti a tutti i soci - e, dunque, allo stesso Fiorini Angelo - i gravi problemi di salute che avevano indotto l'ex amministratore a rassegnare le dimissioni;

- non valeva ad integrare una grave irregolarità di gestione, atta a determinare la revoca richiesta da Fiorini Angelo, la mancata allegazione al verbale dell'assemblea del 22.01.2014 della delega conferita da Aprile Rocco, atteso peraltro che essa resistente, al pari delle sorelle, nell'anno 2013 aveva ricevuto dal padre una procura generale;

rilevato che Aprile Paola ha, infine, eccepito l'inammissibilità della istanza cautelare di revoca formulata da Fiorini Angelo, per inammissibilità di un'azione di merito volta ad ottenere detta revoca.

Letta la comparsa depositata dalla Sider Lazio s.r.l., infine regolarmente evocata in giudizio e costituitasi in persona del Curatore speciale;

rilevato che il Curatore speciale, nel dedurre di non aver avuto modo di esaminare la documentazione sociale, si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.

Esaminata la documentazione prodotta, sentiti i Procuratori delle parti e lette le note autorizzate.

OSSERVA



Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi al rigetto dell'istanza cautelare formulata da Fiorini Angelo e volta ad ottenere la revoca di Aprile Paola dalla carica di Amministratore Unico della Sider Lazio s.r.l..

In apertura di motivazione - anche in considerazione del fatto che in più passaggi Fiorini Angelo, a fondamento della spiegata istanza di revoca, ha allegato il danno (riflesso) al valore della sua partecipazione sociale, conseguente alle condotte di *mala gestio* asseritamente addebitabili ad Aprile Paola - par d'uopo rimarcare che l'art. 2476 c.c., laddove accorda a ciascun socio (indipendentemente dalla consistenza della relativa partecipazione sociale) la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché l'istanza cautelare di revoca, contempla un'ipotesi di sostituzione processuale.

Invero, con i rimedi in oggetto il socio fa valere, in nome proprio, il diritto della società a preservare l'integrità patrimoniale e ad ottenere la reintegrazione, per equivalente monetario, del pregiudizio al proprio patrimonio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione per legge e per statuto incombenti sull'amministratore, in conseguenza del rapporto di preposizione organica (di fonte contrattuale) fra quest'ultimo e la società (art. 81 c.p.c.).

La cennata legittimazione del socio non esclude, naturalmente, quella della società che, come titolare del diritto al ristoro, ben può far valere in via diretta la sua pretesa.

Inoltre, la precisata veste di sostituto processuale comporta che, nel procedimento promosso dal singolo socio (e, segnatamente, tanto nella fase cautelare volta alla revoca, che in quella a cognizione piena volta a far valere la pretesa risarcitoria) è richiesta la necessaria partecipazione della società (art. 102 c.p.c.), quale soggetto titolare del diritto azionato.

Ove, poi, i rimedi di cui al terzo comma dell'art. 2476 c.c. vengano esperiti allorquando l'amministratore cui si imputa la condotta di *mala gestio* sia ancora titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società, è necessario, in



funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della medesima società (litisconsorte necessario), che prima dell'inizio del giudizio venga nominato un curatore speciale ex art. 78, II co., c.p.c.: e ciò in ragione dell'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

Va, poi, rammentato che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità non costituisce presupposto processuale per l'esercizio dell'azione cautelare specificamente "vicaria" di quella di merito (procedimento per la revoca dell'amministratore); invero, non contenendo, il citato art. 2476, III co., c.c., una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l'adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c..

Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare tipico della revoca dell'amministratore ex art. 2476, III co., c.c. sono a) all'evidenza, il permanere, al momento della decisione sull'istanza, del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall'incarico per "gravi irregolarità nella gestione della società"; b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell'azione sociale di responsabilità, preannunciata o già esercitata dal socio, quale sostituto processuale *ex lege*; c) la qualificazione dei fatti imputati all'amministratore con la proposta o proponenda azione di merito anche in termini di "gravi irregolarità nella gestione della società", da cui possano discendere ulteriori danni o derivare aggravamento del pregiudizio già cagionato al patrimonio sociale.

Atteso il rilievo che tale considerazione assume ai fini della decisione che ci occupa, va, in particolare, rimarcato che – come più volte affermato dall'intestato Tribunale - il requisito del *fumus boni juris*, richiesto per l'accoglimento dell'istanza di revoca, può ritenersi sussistente solo laddove risulti, sia pur con la



sommarietà di indagine propria della fase cautelare, non soltanto la probabile ascrivibilità, all'amministratore revocando, delle condotte di *mala gestio* lamentate, ma anche la portata lesiva di tali condotte.

Segnatamente, secondo il costante indirizzo espresso da questo Tribunale

- dalla collocazione e dal dettato letterale del terzo comma dell'art. 2476 c.c. è inferibile che il rimedio cautelare tipico della revoca dell'amministratore per gravi irregolarità è previsto e voluto dal Legislatore come strumentale all'azione sociale di responsabilità;
- pertanto, l'accoglimento della domanda cautelare di revoca presuppone, tra l'altro, l'apprezzamento della probabile fondatezza della proponenda o già proposta azione di merito, volta a far valere la responsabilità dell'amministratore, per danni al patrimonio sociale conseguenti alle condotte di *mala gestio* addebitate al medesimo amministratore;
- in particolare, la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell'azione sociale di responsabilità passa necessariamente attraverso l'accertamento, in base a cognizione non piena, 1) della violazione da parte dell'amministratore degli obblighi sullo stesso gravanti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società, e 2) del probabile pregiudizio, concreto ed attuale, al patrimonio della società, derivato, in base ad un rapporto di causalità diretta, dall'inadempimento in questione.

In altri termini, atteso che la misura cautelare tipica di cui all'art. 2476, III co., c.c. è strumentale all'azione di responsabilità prevista dalla medesima norma, è ravvisabile il *fumus boni juris* per l'utile accesso a detta misura cautelare solo ove sia dato apprezzare il probabile esito favorevole del giudizio volto a far valere la responsabilità risarcitoria dell'amministratore per danni al patrimonio sociale conseguenti a condotte di *mala gestio*; e poiché l'esito favorevole di tale ultima azione presuppone non solo l'accertamento delle condotte di *mala gestio* ma anche la sussistenza di un danno al patrimonio sociale eziologicamente connesso alla violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore, è evidente che



all'accoglimento dell'istanza cautelare di cui al terzo comma del citato art. 2476 c.c. è dato pervenire solo allorquando risulti specificamente allegato ed appaia probabilmente sussistente un concreto ed attuale pregiudizio al patrimonio della società.

Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta, va, in primo luogo, rilevato che non risulta riproposta e coltivata l'eccezione preliminare originariamente sollevata dalla Sider Lazio s.r.l., (invalidamente costituitasi in persona del medesimo amministratore revocando), e volta a far valere la "inammissibilità" del ricorso cautelare, alla luce della clausola compromissoria per arbitrato irrituale trasfusa nell'art. 23 dello Statuto.

E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si rammenta che, difettando gli arbitri di potere cautelare, le istanze cautelari strumentali ad un'azione di merito pur devoluta alla cognizione arbitrale, non possono che essere proposte innanzi alla competente Autorità giudiziaria.

Invero, l'art. 35, V co., del D.Lgs. n. 5/2003 così recita: "*La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669 quinquies del codice di procedura civile [...]*".

L'art. 669 quinquies c.p.c., poi, prevede quanto segue: "*Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda (n.d.r. cautelare) si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito*".

E', dunque, evidente che la clausola compromissoria per arbitrato libero, trasfusa nell'art. 23 dello Statuto della Sider Lazio s.r.l. (conforme alle prescrizioni e previsioni dettate, a pena di nullità, dal secondo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003) non potrebbe giammai comportare l'improponibilità dell'istanza cautelare di revoca dell'amministratore ex art. 2476, III co., c.c.. E ciò ancorché - contrariamente a quanto mostra di ritenere l'odierno ricorrente - l'azione di merito cui detta istanza cautelare è strumentale sia certamente compromettibile in arbitri.



Precisato quanto sopra e passando all'esame dei vari addebiti formulati da Fiorini Angelo all'indirizzo di Aprile Paola, va rilevato che quasi tutte le condotte ed omissioni lamentate in ricorso - ove pure ritenute sussistenti e tali da integrare violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore - non potrebbero rilevare come gravi irregolarità di gestione atte a fondare la revoca cautelare richiesta, non essendo dato in alcun modo apprezzare il pregiudizio al patrimonio sociale eziologicamente connesso alle stesse.

E ciò deve dirsi con riferimento alle doglianze afferenti

- la mancata allegazione, al verbale dell'assemblea del 22 gennaio 2014, della delega conferita da Aprile Rocco alla figlia ed odierna resistente Aprile Paola;
- la mancata allegazione, al medesimo verbale, della comunicazione di rinuncia all'incarico di amministratore della Sider Lazio s.r.l., da parte di Aprile Rocco, e, comunque, la mancata indicazione delle ragioni di detta rinuncia;
- la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 oltre il termine massimo di legge e di statuto;
- l'omessa specificazione delle ragioni del ritardo nell'approvazione del cennato bilancio di esercizio;
- il mancato deposito di tale bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea convocata per la relativa approvazione;
- la mancata convocazione di Fiorini Angelo per tale ultima assemblea;
- il deposito, presso il Registro delle Imprese, del bilancio relativo all'esercizio 2013 all'insaputa del socio odierno ricorrente;
- i numerosi errori ed irregolarità - invero, non meglio precisati - nella redazione del bilancio della Sider Lazio s.r.l. relativo all'esercizio 2013.

Ed infatti – come sopra accennato – la revoca cautelare di cui all'art. 2476 c.c. presuppone non solo che l'amministratore revocando abbia disatteso gli obblighi gravanti a suo carico, ma anche che le omissioni e condotte illecite al medesimo ascritte siano riguardabili come lesive del patrimonio sociale; il che certamente



non può dirsi – in difetto di più specifiche allegazioni – con riferimento alle doglianze di cui sopra.

Segnatamente - come sopra già ampiamente precisato - l'accoglimento della istanza cautelare di revoca presuppone l'apprezzamento del *fumus boni iuris* dell'azione sociale di responsabilità; e, come noto, la responsabilità risarcitoria dell'amministratore va riconnessa non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma solo a quelle condotte di *mala gestio* che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore in forza della carica rivestita, risultino, altresì, foriere di danni per il patrimonio sociale.

Sotto tale profilo, dunque, sono destinati a restare del tutto irrilevanti ritardi ed irregolarità nella predisposizione dei bilanci o la violazione di ulteriori obblighi specifici gravanti per legge a carico dell'amministratore, quante volte - come nel caso di specie - non risulti che le omissioni ed irregolarità lamentate abbiano determinato un danno al patrimonio della società.

Inoltre, per i fini che ci occupano, risultano inconferenti le doglianze afferenti la lesione del diritto del socio Fiorini Angelo di ottenere informazioni sulla gestione della società e di prendere visione dei documenti e libri sociali.

Ed infatti - anche a voler tacere di ogni ulteriore considerazione - non può non rilevarsi che le doglianze in oggetto, in quanto relative alla violazione di un diritto che appartiene al socio, in sé considerate non possono assumere alcun rilievo ai fini della concessione di una misura cautelare strumentale all'azione sociale di responsabilità.

Per converso, risulta astrattamente idonea ad integrare una irregolarità di gestione potenzialmente foriera di danno a carico del patrimonio sociale, la circostanza che l'amministratore, all'esito della approvazione di un bilancio di esercizio da cui risultino perdite tali da erodere interamente il capitale sociale, abbia proseguito l'attività sociale senza attivarsi fattivamente per l'eventuale ricostituzione del capitale o, in difetto, per la messa in liquidazione della società.



Tuttavia, nella fattispecie concreta, ad escludere la possibilità di ravvisare, allo stato, nelle condotte ed omissioni di Aprile Paola e nelle scelte gestorie dalla Stessa compiute, i profili di gravità e lesività richiesti ai fini della revoca rilevano svariate circostanze e, non ultime, le stesse prospettazioni svolte da Fiorini Angelo.

Segnatamente, nella nota integrativa al bilancio 2013 risulta specificato che la rilevante perdita di esercizio è il portato, da un canto, delle conseguenze connesse al sequestro dell'azienda disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (con susseguente sospensione dell'attività per il periodo compreso tra il 12.10.2013 e l'11.12.2013) e, dall'altro, al notevole ammanco di disponibilità liquide (per euro 1.005.973,00) conseguente a bonifici disposti dai conti della Sider Lazio s.r.l. in favore della impresa individuale nella titolarità di Aprile Rocco.

In particolare, alla pag. 11 della nota integrativa è dato leggere quanto segue: *"Dall'analisi dei documenti aziendali è risultato un ammanco di disponibilità liquide di euro 1.005.973,00, ammanco certificato da bonifici emessi a favore della ditta Aprile Rocco, dalla stessa ditta prelevati in contanti e non utilizzati, che, aggiunto alla sospensione dell'attività intimata per presunto superamento grado di rumore, per il periodo 12 ottobre 2013/11 dicembre 2013, ha causato la grave perdita di esercizio. A seguito di ciò il nuovo Organo amministrativo eletto il 22 gennaio 2014 ha esaminato attentamente la possibilità della società di una normale continuità aziendale. La società rappresentata è presente sul mercato da oltre 60 anni [...], ha acquisito una notevole esperienza nel recupero e nella trattazione di rottami metallici e non. E' corredata di attrezzature e macchinari specifici [...] che hanno permesso di accumulare negli anni un patrimonio netto di euro 1.253.890 e raggiungere un fatturato medio nel triennio 2010/2012 di euro 9.204.976,00 annuo. Tutto ciò lascia prevedere una evoluzione positiva per la continuità aziendale".*

Ciò posto, va ora osservato che risulta dagli atti - ed è, comunque, incontestato tra le parti - che, immessa nella carica di amministratrice (a fine gennaio 2014),



Aprile Paola, nella qualità, ha effettuato necessari interventi volti a ridurre le immissioni acustiche provenienti dall'azienda sociale, così ottenendo il dissequestro dell'azienda ed il riavvio dell'attività di impresa.

La predetta amministratrice, all'esito di indagini e verifiche bancarie e contabili, ha acclarato e documentato che il consistente ammanco di cassa rilevato è conseguente a bonifici disposti dal medesimo odierno ricorrente - in forza della procura institoria conferitagli dal precedente amministratore - "a favore della Ditta Aprile Rocco", seguiti, poi, da prelievi delle somme trasferite; indi, Aprile Paola, nell'allegare che tali bonifici (al pari di altri prelievi ed atti di disposizione di risorse sociali) non risultano sorretti da adeguati documenti giustificativi, sostanziando piuttosto atti di distrazione ed appropriazione indebita, ha sostanzialmente preannunciato l'intenzione di effettuare ulteriori verifiche in vista del recupero delle somme indebitamente sottratte alle casse sociali.

Risulta, poi, che nelle more l'amministratrice resistente abbia ottenuto la liquidità necessaria per la normale operatività della Sider Lazio s.r.l. (e per onorare i debiti in scadenza) mediante finanziamenti infruttiferi (ed evidentemente postergati ex art. 2467 c.c.), effettuati da taluni dei soci (diversi dall'odierno ricorrente), come da programma di ripianamento e risanamento preannunciato con la nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2013.

Ebbene, a fronte di tali emergenze, allo stato non è dato ravvisare nè il pregiudizio al patrimonio sociale eziologicamente connesso alle omissioni addebitate ad Aprile Paola, nè il pericolo attuale e concreto che la permanenza della Stessa nella carica di amministratrice della Sider Lazio s.r.l. possa risultare pregiudizievole per la società.

Del resto lo stesso odierno ricorrente, a fronte delle specifiche doglianze della resistente circa gli ammanchi di cassa rilevati e le relative cause (e responsabilità), ha dedotto che, in realtà, non poteva dirsi effettivamente sussistente la perdita di esercizio rappresentata nel bilancio della Sider Lazio s.r.l. per l'anno 2013, ché, invece, il trasferimento - privo di giustificazione causale - di denaro dai conti della società a quelli della impresa individuale nella titolarità di Aprile Rocco andava



rappresentato in bilancio con l'appostazione di un credito della medesima Sider Lazio s.r.l. nei confronti della diretta beneficiaria dei bonifici (Ditta Aprile Rocco).

In definitiva, dunque, allo stato - e sulla scorta dei complessivi elementi di giudizio offerti - non è dato ravvisare i presupposti per l'accoglimento della istanza cautelare di revoca, formulata da Fiorini Paolo.

Alla soccombenza consegue la condanna di Fiorini Paolo alla rifusione, in favore di Aprile Paola e della Sider Lazio s.r.l., delle spese processuali, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 47882/2015 R.G., così provvede:

- Rigetta la domanda cautelare proposta da Fiorini Angelo.
- Condanna Fiorini Angelo alla rifusione, in favore di Aprile Paola e della Sider Lazio s.r.l., delle spese processuali, che liquida - per ciascuna di dette parti - in euro 3.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi

Il Giudice
Clelia Buonocore

